

O.d.G. del 26-11-2024

15

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----

Delibera n°

154

del 26-11-2024

Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA - PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI BIKE SHARING E DEI SERVIZI CORRELATI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA

Allegato 1: capitolato/disciplinare

Il Direttore Generale, d'intesa con il Capo Unità Contratti ed Appalti, riferisce e propone quanto segue.

Premesso che:

- Con Decreto Interministeriale del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Economia, n° 417 del 28/12/2022, sono stati stanziati fondi per il finanziamento di progetti destinati a promuovere i servizi di "Sharing Mobility".
- Il Dipartimento Mobilità della Regione Puglia ha dato avvio all'iter di acquisizione di proposte progettuali da ammettere a finanziamento di iniziative di "Sharing Mobility" secondo quanto previsto dal DI 417/2022.
- Sulla scorta di quanto precede, in data il 15/06/2023, Kyma Mobilità ha inoltrato alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità Sezione TPL, domanda di partecipazione, alla progettualità sopra descritta, con la presentazione del progetto aziendale denominato "PEDALO", che prevede: l'implementazione di un progetto di "BIKE SHARING" nella Città di Taranto; il riconoscimento di fondi pari ad € 600.000,00 (limite massimo ammissibile dalle determinazioni della Regione Puglia), necessari per compensare la scontistica rivolta agli abbonati ed utilizzatori dei servizi di TPL gestiti da KYMA MOBILITÀ per l'utilizzo dei servizi di Bike Sharing; nessuna risorsa aggiuntiva da parte del soggetto proponente e attuatore; individuazione di un fornitore di servizi di Sharing Mobility, con cui convenzionarsi tramite gara pubblica, al quale affidare l'espletamento dei servizi di Bike Sharing.
- Con atto dirigenziale n° 00138 del 03/10/2023 il Dipartimento Mobilità - Sezione Trasporto Pubblico Locale - della Regione Puglia, avendo ritenuto idoneo il progetto "PEDALO", ha trasmesso lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e KYMA MOBILITÀ per la realizzazione della proposta progettuale in oggetto;
- In data 13/10/2023 è stato sottoscritto dal legale rappresentante di KYMA MOBILITÀ e dalla Dirigente della Sezione TPL della Regione Puglia il disciplinare anzidetto, che prescrive, preliminarmente all'avvio del servizio di Bike Sharing, l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori interessati a fornire tale servizio di sharing mobility;
- Con la deliberazione del CdA n. 129 del 14/12/2023, è stato approvato modello di manifestazione di interesse per operare la predetta individuazione dell'operatore economico;
- A seguito della pubblicazione dell'avviso, sono pervenute manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici, attivi nell'ambito della sharing mobility:

N.	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
1	Bit Mobility s.r.l.	04630310235	04630310235
2	VAIMOO S.R.L.	01120060775	01120060775
3	Freedom Mobility srls	03904190927	03904190927

- Al fine di selezionare il fornitore tra i manifestanti, l'Unità Contratti ed Appalti, di concerto con l'Area Esercizio, ha predisposto capitolato/disciplinare di gara (**Allegato 1**), per procedura ristretta, a cui invitare i soggetti che hanno proposto manifestazione di interesse.

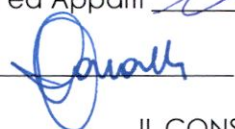
Tanto premesso, si propone:

1. Di espletare procedura ristretta, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 36/2023, tra gli operatori che hanno proposto manifestazione di interesse per la fornitura di servizio di bike sharing;
2. di approvare bozza di capitolato/disciplinare di gara (**Allegato 1**);
3. di autorizzare la Direzione generale e l' Unità Contratti ed Appalti ad ogni adempimento connesso e conseguente;

Il Capo Unità Contratti ed Appalti



Il Direttore Generale



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- a voti ...

DELIBERA

- A. Di espletare procedura ristretta, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 36/2023, tra gli operatori che hanno proposto manifestazione di interesse per la fornitura di servizio di bike sharing;
- B. di approvare bozza di capitolato/disciplinare di gara (**Allegato 1**);
- C. di autorizzare la Direzione generale e l' Unità Contratti ed Appalti ad ogni adempimento connesso e conseguente;

PROCEDURA RISTRETTA N° 10/2024 PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI E-BIKE SHARING E DEI SERVIZI CORRELATI.**CAPITOLATO-DISCIPLINARE**

1

Art. 1 – INDIZIONE

Il presente capitolato/disciplinare in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____ ha per oggetto la sottoscrizione di un Accordo quadro per la realizzazione e ampliamento di un sistema di bike sharing a servizio della cittadinanza con l'obiettivo di fornire un servizio di mobilità integrata a basso impatto ambientale, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n.417/2022, nonché dalla Delibera di Giunta Regionale Pugliese n. 715 del 22/05/2023.

Oggetto della concessione, che avrà una durata di anni 3 (tre) del "Servizio di Bike Sharing", ovvero un sistema automatico di distribuzione di biciclette pubbliche che consente il prelievo delle stesse presso apposite stazioni e il deposito in stazioni anche diverse da quelle di prelievo.

Il servizio – di cui l'aggiudicataria dovrà garantire il funzionamento integrale – comprenderà la progettazione esecutiva dell'intervento.

È prevista l'erogazione, da parte di Kyma Mobilità, di un contributo per l'implementazione del servizio, pari ad un massimo di € 600.000,00, derivante dal finanziamento ministeriale sopra menzionato.

Il valore complessivo stimato della procedura è pari ad € 760.000,00 corrispondente al valore complessivo dei ricavi per intero periodo di 3 anni ed il contributo di € 600.000,00.

Il Responsabile Unico del progetto è l'ing. Marianna Ettorre.

Art. 2 – OGGETTO

KYMA MOBILITÀ, per ciascun lotto, si convenzionerà con l'aggiudicataria dei servizi di Sharing Mobility ai fini della gestione delle scontistiche "offerte" agli utenti del trasporto pubblico.

Tutte le biciclette devono essere dotate di tecnologia di connettività che da un lato abilita tutte le funzionalità del sistema per gli utenti finali, come sblocco del lucchetto e attivazione del motore della bici, registrazione e misurazione del tempo e dei chilometri del noleggio con relativa tariffazione, dall'altro, per garantire un servizio efficiente, consente all'operatore di geolocalizzare i veicoli, effettuare diagnosi a distanza, ricevere

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

e gestire le segnalazioni di malfunzionamento e aggiornare da remoto il software dei veicoli.

Attraverso l'applicazione per smartphone, cittadini e visitatori potranno prelevare una bicicletta dalla stazione virtuale più vicina e riconsegnarla sulla stessa stazione o in una diversa da quella dove è stata prelevata, così da favorire l'integrazione con i diversi mezzi di trasporto (sistema ad anello aperto). Le postazioni virtuali, in numero di almeno 25 e con una dotazione complessiva non inferiore a n° 125 e-bike, saranno collocate in diversi punti del territorio della città di Taranto, individuati secondo una attenta analisi del traffico e della presenza di infrastrutture e punti di interesse, le biciclette elettriche saranno collocate in stazioni virtuali e contraddistinte da una specifica segnaletica verticale e orizzontale. Questa soluzione di stazione virtuale consentirà flessibilità di posizionamento delle bici nelle aree ad alta domanda e i veicoli saranno ricaricati con l'attività di sostituzione della batteria (battery swap), che sarà svolta con mezzi elettrici per ridurre l'impatto ambientale.

KYMA MOBILITÀ, quale concessionario di contratti di servizio di trasporto pubblico locale, garantisce un rimborso all'Operatore Economico sulla tariffa ordinaria dell'abbonamento (annuale, mensile, settimanale o giornaliero), per l'utilizzo dei servizi di e-bike-sharing da parte degli utenti TPL per le sole annualità assistite dalla copertura finanziaria ministeriale innanzi specificata.

Gli utenti del TPL, come indicato nei singoli progetti, potranno, pertanto, beneficiare di una percentuale di sconto garantita sul prezzo degli abbonamenti.

Con riferimento a tali percentuali di sconto, si precisa che KYMA MOBILITÀ garantirà una compensazione massima del 80%.

Pertanto, le quote di sconto superiori al 80%, eventualmente previste in progetti specifici dell'Operatore economico e la quota di credito sull'utilizzo del servizio sono a totale carico dell'Operatore economico stesso.

L'utente potrà prelevare la bicicletta da una stazione di distribuzione virtuale e potrà riconsegnarla anche in un'altra stazione, anche diversa da quella di prelievo e situata in un altro punto della città, per generare operazioni con origine e destinazione diverse, in analogia con il trasporto pubblico tradizionale.

Il sistema dovrà consentire di conoscere in tempo reale e senza necessità di interrogazione manuale, quali siano le operazioni effettuate, abbinate all'identità anagrafica del singolo utente, il quale potrà essere anche disabilitato al servizio da remoto.

Art. 3 – DURATA

Il D.M. n. 417 del 28/12/2022 ha previsto un finanziamento concorrente per n. 3 (tre) annualità.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del

nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

In aggiunta a quanto sopra, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Stazione committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, la contraente non può fare valere il diritto alla risoluzione del rapporto concessorio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, si richiamano integralmente le previsioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 3 – RENDICONTAZIONE

Al fine di poter richiedere il contributo, nella misura massima del 80% della tariffa ordinaria del servizio sharing, l'operatore economico dovrà presentare a KYMA MOBILITÀ regolare rendicontazione dell'effettiva sottoscrizione degli abbonamenti sharing da parte di utenti TPL possessori di abbonamenti TPL in corso di validità, in deroga a quanto precedentemente stabilito nei progetti.

Gli step di fatturazione sono così definiti:

1. Rendicontazione trimestrale riferita agli sconti concessi agli utenti TPL sulle tariffe di abbonamenti giornalieri, settimanali, mensili o annuali ai servizi di sharing mobility sottoscritti da utenti del trasporto pubblico locale.

Per ogni step di fatturazione verrà richiesta da KYMA MOBILITÀ la documentazione comprovante l'effettiva e regolare applicazione/emissione degli sconti per l'importo stabilito.

L'importo, nella misura massima del 80% sulla tariffa ordinaria dei servizi sharing, sarà erogato a seguito della Certificazione emessa da KYMA MOBILITÀ, previa erogazione delle risorse da parte di Regione Puglia. Tutti i dettagli relativamente alle modalità della rendicontazione nonché al riconoscimento degli sconti effettivamente concessi sui servizi di e-bike sharing agli utenti/abbonati di KYMA MOBILITÀ saranno disciplinati tra le parti nella successiva convenzione da stipularsi con il soggetto aggiudicatario che terrà conto anche di eventuali specifiche richieste da parte di Regione Puglia.

Art. 4 – ULTERIORI REQUISITI

Biciclette elettriche

La bicicletta elettrica, detta anche a pedalata assistita, avrà batteria ad alta capacità tale da garantirne la continuità di utilizzo, senza bisogno di postazioni di ricarica.

Le biciclette elettriche del sistema dovranno soddisfare le caratteristiche costruttive e funzionali previste dall'art. 68 del Codice della Strada, ma anche le esigenze di robustezza ed affidabilità che la bicicletta condivisa richiede, oltre che risultare di facile utilizzo da parte dell'utente.

Sono state definite pertanto le seguenti caratteristiche funzionali minime:

- impossibilità di asportare gli accumulatori o la sella;
- utilizzabile soltanto nel servizio di e-bike sharing, ottimo deterrente contro i furti dei veicoli.

I veicoli da utilizzare dovranno essere progettati per l' e-bike sharing, e quindi resistenti ad agenti meteo, oltre ad avere accorgimenti contro il furto e il vandalismo. In particolare:

- saranno facilmente riconoscibili dalle biciclette private (telaio customizzato);
- non avranno cavi a vista;
- avranno una batteria removibile via IoT con capacità minima di 17Ah;
- avranno un motore da 250W;
- avranno gomme antiforatura;
- avranno un cambio integrato nel mozzo da almeno 5 marce;
- avranno un sellino non removibile e con tacche ad indicare l'altezza;
- avranno un modulo IoT 4G con lettura di card NFC/MiFare e Carte di Credito;
- avranno componentistica con ridotta manutenzione;
- utilizzeranno materiali riciclati o riciclabili;
- avranno un impatto ambientale produttivo basso;

L'utente, di età minima fissata a 18 anni, è abilitato all'uso del servizio di bikesharing elettrico a seguito di:

- download della applicazione per smartphone;
- sottoscrizione/accettazione del contratto di utilizzo (Termini) in formato elettronico;
- sottoscrizione e conseguente pagamento del costo del servizio scelto.

Sistema di Gestione

Il sistema di gestione del servizio dovrà consentire:

- Inserimento/aggiornamento anagrafica utente
- Analisi dei transiti biciclette
- Analisi delle singole operazioni
- Report quotidiano utilizzo
- Report mancate riconsegne dei veicoli
- Analisi dei flussi di spostamento (matrice O/D)
- Analisi oraria presenza bici

La gestione del sistema, per una più completa flessibilità, dovrà essere accessibile attraverso apposite app attive sui sistemi operativi Android e ios e sul web. Tale accesso dovrà comunque garantire sicurezza, attraverso l'uso di password.

Dovranno essere garantiti l'accesso alla piattaforma di gestione on line e gli eventuali up-grade del software nonché i costi relativi al traffico dati per i primi 5 anni di servizio senza alcun costo aggiuntivo.

Art. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO.

Sulla base delle indicazioni distributive fornite da KYMA MOBILITÀ, la ditta dovrà attivare, per il periodo previsto dal presente bando, la gestione completa del servizio di e-bike sharing, sulla base delle esperienze maturate.

In particolare, dovranno essere garantite le attività di relazione con il pubblico, di manutenzione ordinaria, e di reportistica degli utilizzi, e più precisamente:

- servizio di iscrizione dell'utenza con pagamento in contanti o carta di credito, presso front-office e tramite acquisto on-line;
- introito degli incassi;
- servizio di informazione e assistenza ai clienti tramite call-center su numero verde gratuito anche da telefoni cellulari, almeno 6 giorni a settimana, dalle ore 7.00 alle ore 21.00;
- controllo quotidiano delle biciclette e delle apparecchiature;
- ridistribuzione quotidiana delle biciclette nelle diverse ciclostazioni virtuali, al fine di garantire il corretto riempimento dei punti di distribuzione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni e delle biciclette ivi incluso il reintegro delle biciclette, qualora necessario;
- manutenzione ordinaria delle apparecchiature, dei sistemi di trasmissione dati e del software di gestione;
- gestione del portale web;
- verifica quotidiana di eventuali mancati rientri dei veicoli e contatto diretto con l'utenza;
- reportistica mensile sull'utilizzo del servizio;
- la gestione del servizio, mediante adeguato software informatico, comprendente la riscossione degli introiti;
- la realizzazione e la gestione di un sito internet e di una app per smartphone dedicata;
- tutte le spese e gli oneri relativi alla gestione del servizio;
- la gestione della clientela e le relazioni con il pubblico.

Le attrezzature, i locali ed i veicoli necessari alla gestione del servizio di bike sharing, secondo le attività minime sopra esposte, sono da considerarsi a carico dell'aggiudicataria.

Elenco delle attività minime di gestione della parte fisica del servizio

L'aggiudicataria dovrà provvedere a proprie cure e spese alla gestione del servizio di e-Bike sharing, comprensivo, tra le altre, delle seguenti attività:

6

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle biciclette muscolari e a pedalata assistita;
- realizzazione dei necessari allacciamenti, fornitura di materiali elettrici e quant'altro inerente, compreso il consumo di energia e la manutenzione di tutte le parti elettriche;
- pulizia delle biciclette con frequenza tale da mantenere un adeguato decoro del servizio e, comunque, almeno mensile;
- pompaggio delle ruote delle biciclette settimanalmente (se necessario);
- prelievo e ricarica delle biciclette elettriche;
- assistenza tecnica e amministrativa degli utenti (front-office, recupero e/o sostituzione immediata della bicicletta, call center, ecc.);
- ridistribuzione delle biciclette tra i vari sistemi di distribuzione;
- costituzione della sede operativa e logistica: attivazione di un magazzino con tutti i ricambi o di un sistema di sostituzione e riparazione immediata delle parti rovinate;
- sostituzione periodica delle biciclette qualora queste fossero seriamente danneggiate.

Dovrà essere garantita una reperibilità per emergenze anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Manutenzione delle biciclette

Il servizio di e-Bike Sharing dovrà garantire la disponibilità di biciclette sempre in buono stato di manutenzione. Pertanto, l'aggiudicataria dovrà prevedere un controllo costante dei mezzi e la riparazione di questi ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Questa attività dovrà essere effettuata con opportuni veicoli commerciali che sostituiscono in loco le bici danneggiate, da riparare in officina.

La manutenzione sarà distinta tra ordinaria e straordinaria.

Manutenzione ordinaria delle biciclette

La manutenzione ordinaria delle biciclette riguarda la piena efficienza del veicolo in ordine alle parti di usura. Essa prevede:

- il controllo quotidiano, in loco, delle biciclette;
- la riparazione delle biciclette, compresa la sostituzione delle parti di ricambio;
- la sostituzione dei materiali di consumo (pneumatici, camere d'aria, gruppo

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

freni, gruppo illuminazione, ecc.);

- il controllo e la segnalazione di interventi di manutenzione straordinaria delle biciclette;
- il lavaggio delle biciclette.

La frequenza dei controlli dovrà essere almeno settimanale e gli interventi di manutenzione dovranno avvenire in caso di necessità rilevata e comunque con scadenza mensile. Gli interventi urgenti (rottura verificata e/o segnalata) andranno realizzati entro 12 ore dalla segnalazione.

Manutenzione straordinaria delle biciclette

La manutenzione straordinaria delle biciclette riguarda gli interventi di:

- controllo e revisione di tutte le componenti meccaniche di funzionamento della bicicletta (ingrassaggio, messa a punto, registrazione);
- sostituzione delle parti di ricambio rovinate e che non consentono il regolare e sicuro funzionamento della bicicletta;
- sostituzione delle biciclette che non consentono la sostenibilità economica per essere rese efficienti con interventi manutentivi;

La frequenza dei controlli deve essere almeno mensile. Gli interventi urgenti (rottura segnalata o sostituzione necessaria) vanno realizzati entro 12 ore dalla segnalazione.

Dovrà essere assicurata, nel corso del rapporto e con oneri a carico del concessionario, la sostituzione delle biciclette, per qualsiasi causa non fruibili, in modo da integrare il numero delle biciclette previste, in corrispondenza delle stazioni allestite, al fine di assicurare il mantenimento costante del numero di veicoli prescritti dal presente capitolato/disciplinare.

In ogni caso, dovrà essere garantita la disponibilità per l'utilizzo quotidiano in tutte le stazioni di almeno il 90% delle biciclette.

Sistema di gestione: tecnologia e software

L'aggiudicataria dovrà prevedere la realizzazione di un software per la gestione del servizio. Tale software dovrà consentire almeno le seguenti funzionalità:

- inserimento/aggiornamento e gestione dell'anagrafica utente;
- registrazione e interrogazione dei dati relativi ai singoli utilizzi del sistema (orari di prelievo e riconsegna, stazioni di origine e di destinazione);
- interrogazione sul database dei movimenti per: ora di prelievo, ora di deposito, stazione di prelievo, stazione di deposito, durata dello spostamento, giorno della settimana (es.: prelievi effettuati per giornata), singolo giorno dell'anno, periodi di più giorni;
- la presa e riconsegna automatizzata della bicicletta da parte dell'utente attraverso l'utilizzo di smart card (abbonamenti di lunga durata), codici di temporanei

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

(abbonamenti di breve durata) e app per smartphone dotato di tecnologia NFC/MiFare;

- conoscere, coordinare e controllare in tempo reale lo stato delle parti del sistema (stazioni, elementi di aggancio/sgancio bici, biciclette) e movimenti delle biciclette;
- elaborare e fornire in tempo reale la relativa reportistica e tutte le statistiche utili per il monitoraggio e la valutazione del sistema su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
- telediagnosi, che dovrà consentire di conoscere in tempo reale lo stato degli stalli di biciclette, comprese le eventuali avarie che dovranno poter essere sbloccate da remoto
- segnalazione e report delle mancate riconsegne delle biciclette;

8

Il software di gestione del servizio di e-Bike Sharing dovrà essere aperto (tipo open source), accessibile da KYMA MOBILITÀ e dovrà, inoltre, corrispondere alle esigenze di lavorare su banche dati accessibili (con formati standard non proprietari).

Le licenze d'uso del software specifico dovranno consentire installazioni illimitate su qualsiasi postazione interna agli uffici comunali e su qualsiasi stazione del servizio anche diversa da quelle iniziali.

Si dovrà inoltre prevedere l'autorizzazione alle installazioni temporanee su altre postazioni non comunali, finalizzate alla realizzazione di studi specifici.

La gestione del sistema, per una più completa flessibilità, dovrà essere possibile anche attraverso Internet, evitando di vincolare la postazione di accesso ai servizi. Il sistema, pertanto, dovrà essere accessibile in lettura e scrittura utilizzando i normali programmi per la navigazione Web e dovrà esserne garantita la sicurezza, mediante l'utilizzo di login e password.

Il sistema di gestione del servizio dovrà permettere agli utenti da remoto di conoscere il livello di occupazione di una qualsiasi delle stazioni (biciclette disponibili e agganci liberi).

L'utilizzo del software ed i servizi di assistenza sullo stesso non dovranno comportare costi ulteriori per la stazione appaltante.

Sistema di gestione: Sito Internet

Il Concessionario dovrà prevedere la realizzazione e la gestione di un sito Internet dedicato almeno in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco, che consenta agli utenti:

- un'immediata conoscenza del servizio;
- la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento;
- la possibilità di verificare la disponibilità di biciclette in tutti i siti in tempo reale;
- la possibilità di ottenere tutte le necessarie informazioni utili.

Gli utenti, inoltre, mediante l'utilizzo di ID e password potranno accedere ad ulteriori funzionalità, quali:

- inserimento/aggiornamento e gestione della propria anagrafica;
- interrogazione dei dati personali relativi ai singoli utilizzi del sistema (orari di prelievo e riconsegna, stazioni di origine e di destinazione);
- interrogazione sul database personale dei movimenti per: ora di prelievo, ora di deposito, stazione di prelievo, stazione di deposito, durata dello spostamento, giorno della settimana (es.: prelievi effettuati per giornata), singolo giorno dell'anno, periodi di più giorni;
- segnalazione di eventuali guasti e malfunzionamenti.

Dovrà inoltre essere prevista la realizzazione di una app per smartphone (Android e iOS), che sia dotata delle stesse funzionalità previste per il sito e consenta per di più, ai dispositivi dotati di tecnologia NFC l'accesso al prelievo e rilascio della bicicletta.

Art. 6 – ONERI A CARICO DI KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ si impegna:

- a corrispondere all'Operatore sharing, per le attività previste a suo carico nella Convenzione, ove svolte correttamente e nei tempi stabiliti secondo la documentazione fornita dall'operatore e adeguatamente verificata e approvata dalla Regione Puglia, tutte le somme, riconosciute in compensazione per lo sconto effettivamente concesso agli abbonati TPL che si abbonano al servizio di e-bike sharing, nella misura massima del 80% sulla tariffa ordinaria degli abbonamenti dei servizi di sharing, secondo i tempi e le modalità previsti nel presente documento e nel disciplinare/capitolato di gara.
- richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'Operatore sharing;
- vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte dell'Operatore sharing in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato e nel progetto, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti dell'Operatore sharing e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi allo sharing, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del 24 Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati;

Art. 7 – ONERI A CARICO DELL'OPERATORE SHARING

L'Operatore sharing dichiara e garantisce di:

- aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dal servizio. L'Operatore sharing non può pertanto eccepire durante la organizzazione, realizzazione e gestione del sistema, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
- aver valutato e condiviso i documenti di gara ed il progetto, approvato dall'Azienda e ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia; pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la realizzazione e gestione del sistema di sharing, vizi della progettazione, ancorché redatta da KYMA MOBILITÀ, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l'Operatore sharing non li abbia rilevati e segnalati per iscritto all'Azienda prima della presentazione della propria offerta, manifestando espressamente il proprio dissenso;

L'Operatore sharing si obbliga, tra l'altro, a:

- acquisire e mantenere valide ed efficaci le Autorizzazioni previste dal presente disciplinare/capitolato;
- realizzare il sistema di e-bike sharing a regola d'arte, con l'utilizzo delle più moderne tecnologie disponibili;
- mantenere il Sistema ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nei Documenti di gara;
- prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dai Documenti di gara;
- prestare l'assistenza richiesta da KYMA MOBILITÀ, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- collaborare con KYMA MOBILITÀ affinché questa eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte dell'Operatore sharing degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del contratto;
- consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile.

Sono a carico dell'Operatore sharing tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella Convenzione e nei Documenti di gara.

In particolare, l'Operatore sharing ha l'obbligo di realizzare e gestire il bike sharing nel rispetto del Progetto e rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di ogni evento, danno o circostanza pregiudizievole che dovesse verificarsi in conseguenza

dell'esecuzione delle attività affidate, in particolare della fornitura e della gestione del bike sharing, nelle sue diverse fasi.

L'Operatore sharing ha l'obbligo di assicurare la continuità del e-bike sharing e di ripristinarne la regolare erogazione nei casi di interruzione, di sospensione o di irregolarità, nonché ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda e agli utenti i casi di interruzione, di sospensione o di irregolarità. In tali circostanze anche potenziali dovrà altresì comunicare all'Azienda le specifiche ragioni dell'interruzione, della sospensione o dell'irregolarità nell'erogazione del servizio di bike sharing.

L'Operatore sharing si impegna altresì a:

- organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'espletamento del servizio, alimentata dall'Operatore sharing e accessibile a KYMA MOBILITÀ in tempo reale;
- organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia atti a garantire le modalità di rendicontazione previste e descritte nella Convenzione;
- fornire tempestivamente a KYMA MOBILITÀ ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte dell'Operatore sharing degli obblighi posti dalla Convenzione e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
- partecipare alle visite che il Direttore dell'Esecuzione, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
- informare tempestivamente KYMA MOBILITÀ in relazione a:
 - ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nella realizzazione del Sistema o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, del Sistema e/o dei Servizi;
 - la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del contratto;
 - le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti dell'Operatore sharing e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dall'appalto;
 - ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sull'appalto ovvero sulla capacità dell'Operatore sharing di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- inviare puntualmente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto del contratto e sui relativi costi e ricavi, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Progetto, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte dell'Azienda.

L'Operatore sharing si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato nei Documenti di gara, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di KYMA MOBILITÀ o al verificarsi di uno degli eventi di cui al presente articolo.

In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, nonché alla naturale scadenza della stessa, è inoltre obbligo dell'Operatore sharing procedere al ritiro delle biciclette dalla viabilità pubblica. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo entro 30 giorni dalla risoluzione o dalla scadenza del contratto, KYMA MOBILITÀ procederà al ritiro e smaltimento delle biciclette e delle eventuali infrastrutture installate con oneri a carico dell'Operatore sharing, rivalendosi sulla cauzione definitiva.

Art. 8 – Responsabilità e assicurazioni per danni a terzi

L'aggiudicataria esonera KYMA MOBILITÀ, per tutta la durata del contratto, da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso dovessero subire le persone impegnate nell'esecuzione del servizio e gli utenti. È tenuto a tutti gli obblighi verso i dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

Del pari, ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero a KYMA MOBILITÀ o a cose, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria assume in proprio, quindi, ogni obbligo risarcitorio, nonché le obbligazioni relative e comunque connesse all'esecuzione degli interventi eseguiti, allo svolgimento, gestione e manutenzione del servizio di bike sharing ed all'installazione, gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari. In ogni caso è a carico del concessionario l'adozione di tutte le misure e le cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsivoglia genere e natura a persone e beni, mobili ed immobili.

A tale scopo l'aggiudicataria dovrà stipulare apposito contratto di assicurazione RCT a completa copertura per danni a cose e lesioni a persone (compreso eventi morte e invalidità permanenti) che fossero prodotti durante l'installazione, gestione, manutenzione e rimozione di impianti pubblicitari e l'installazione e gestione, manutenzione del servizio di bike sharing, anche per spostamenti delle stazioni che si rendessero necessarie nel corso della gestione del servizio, nonché ogni possibile infortunio all'utente, determinato da cause imputabili direttamente o indirettamente agli elementi del sistema prodotti durante la gestione/funzionamento del servizio o cause ad esso connesse, per un massimale annuo non inferiore ad € 10.000.000,00 con massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00.

Art. 9- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base dei seguenti "elementi di valutazione" e relativi punteggi massimi attribuibili:

OFFERTA TECNICA – 100 %

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PESO	NOTE	13
1	Caratteristiche e qualità della proposta progettuale	45	Dovranno essere forniti in max 10 pagine in formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,15.	
2	Aspetti migliorativi nella gestione del servizio e dei mezzi	40	Dovranno essere forniti in max 5 pagine in formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,15.	
3	Sostenibilità	15	Dovranno essere forniti in max 2 pagine in formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,15.	

CRITERIO	DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGIO
1	Caratteristiche e qualità della proposta progettuale	MAX 45 PUNTI
1.1	D - Aspetti migliorativi e di innovazione del sistema (strumenti per l'informazione all'utenza e per la gestione informatizzata del servizio)	MAX 15 PUNTI
1.2	D - Modalità di rendicontazione e monitoraggio del funzionamento del sistema (tipo di dati, report forniti, periodicità, etc.)	MAX 10 PUNTI
1.3	D - Caratteristiche qualitative dei nuovi mezzi da utilizzare ed attitudine ad una ridotta manutenzione	MAX 20 PUNTI
	D1 - Descrizione degli aspetti che riducono la necessità di manutenzione	Max 12
	D2 - Utilizzo di cinghia al posto della catena	8
2	Aspetti migliorativi nella gestione del servizio e dei mezzi	MAX 40 PUNTI
2.1	D – Incremento del numero di stazioni virtuali previste e incremento del numero di biciclette elettriche (indicare n° postazioni e n° e-bike proposte)	MAX 20 PUNTI
2.2	D - Strategia di Assistenza Customer Care	MAX 10 PUNTI

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

2.3	D - Campagna promozionale per lancio e utilizzo del servizio	MAX 10 PUNTI
3	Sostenibilità	MAX 10 PUNTI
3.1	T - Possesso della certificazione Carbon Footprint	5
3.2	T - Disponibilità dell'Operatore all'organizzazione del servizio di car-pooling attraverso piattaforma dedicata	5
4	T- Agevolazioni utenza Tpl negli anni di concessione opzionali senza contributi ministeriali (solo sconti con percentuali intere)	MAX 5 PUNTI
	Nessuna scontistica agli utenti Tpl sulla tariffa dell'abbonamento	0
	Scontistica fino al 10% sulla tariffa dell'abbonamento	1
	Scontistica tra l'11% e il 25% sulla tariffa dell'abbonamento	2
	Scontistica tra il 26% e il 35% sulla tariffa dell'abbonamento	3
	Scontistica tra il 36% e il 40% sulla tariffa dell'abbonamento	4
	Scontistica oltre il 40% sulla tariffa dell'abbonamento	5

I punteggi relativi ai criteri "D - discrezionali" saranno assegnati sulla base del metodo di attribuzione di un coefficiente spettante alla commissione giudicatrice, applicando la tabella dei giudizi di seguito riportata:

Giudizio	Punteggio	Criteri di giudizio
Ottimo	1	Aspetti positivi elevati e piena rispondenza alle aspettative
Buono	0,75	Aspetti positivi rilevanti e buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,5	Aspetti positivi ma non soluzioni ottimali
Sufficiente (parzialmente adeguato)	0,25	Aspetti appena sufficienti
Non Presente o inadeguato	0	Non corrispondente alle esigenze richieste

Ciascun commissario attribuisce un coefficiente per ciascun criterio a ciascuna offerta.

Le ragioni dell'attribuzione del coefficiente devono essere adeguatamente motivate e le

motivazioni devono essere collegate alle specifiche tecniche richieste nel Capitolato tecnico o ad aspetti, rispetto ad esse, migliorativi.

Per ciascun criterio è calcolata la media dei coefficienti valutativi attribuiti da ciascun commissario a ciascuna offerta e poi tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile a quel criterio.

Si precisa che per il punteggio ottenuto per ogni criterio verrà considerato un arrotondamento al secondo decimale.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio totale (offerta tecnica + offerta economica), l'appalto sarà aggiudicato all'offerta con il prezzo più basso; in caso di offerte che abbiano ottenuto identico punteggio totale, a parità di prezzo offerto, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Art. 10 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

I consorzi di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale.
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata.
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g), del D.Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza oppure sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d).

L'operatore economico in concordato preventivo può concorrere anche riunito in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

1. Assenza di motivi di esclusione: non è ammessa la partecipazione di soggetti nei confronti dei quali sussistano motivi di esclusione di cui:

- Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica.
- La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del del D.Lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento/aggregazione.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti

Il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento/aggregazione.

2. Requisiti di idoneità professionale:

È richiesto il possesso del requisito professionale consistente nell'iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato per attività analoghe a quelle della presente procedura;

3. Capacità economica e finanziaria – non richiesta;

4. Capacità tecnica: È richiesto aver prestato servizi analoghi nel triennio antecedente l'indizione della gara per un importo non inferiore a euro 600.000,00. Dovrà essere riportato l'elenco dei contratti aventi tale oggetto, con l'indicazione degli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati (occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto).

Art. 12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla procedura negoziata le ditte interessate dovranno far pervenire la propria offerta, presentata in maniera telematica, secondo le procedure descritte nell'ALLEGATO "Modulo Operativo Gara Telematica". Il mancato rispetto delle stesse comporterà l'esclusione dell'offerta. Il timing di gara è il seguente:

IL timing è il seguente:

TIMING GARA	Data	Ora
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti		

Scadenza della gara		
---------------------	--	--

L'offerta dovrà essere composta dai seguenti due plichi telematici:

- a) Un plico denominato "BUSTA AMMINISTRATIVA";
- b) Un plico denominato "BUSTA TECNICA".

18

Art. 13 – BUSTA AMMINISTRATIVA

Il plico telematico "BUSTA AMMINISTRATIVA" dovrà contenere:

- a) copia del presente capitolato/disciplinare di gara recante - in ogni pagina, in calce e nella forma specifica di cui agli artt. 1341-1342 c.c. - la sottoscrizione del legale rappresentante, da intendersi apposta condizionatamente all'aggiudicazione della gara e senza ulteriori formalità da espletarsi all'avverarsi dell'evento per il perfezionamento contrattuale;
- b) domanda di partecipazione alla gara, da produrre utilizzando il modello Allegato A al presente capitolato/disciplinare, con allegata copia di documento di identità del legale rappresentante/procuratore sottoscrittore;

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante;

- c) documento di gara unico europeo, redatto in conformità dell'allegato "Documento di gara unico europeo". Il documento di cui sopra deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) del D.Lgs. n. 36/2023, ciascuna impresa dovrà compilare e presentare un DGUE distinto, recante le parti da II a VI.

Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016, il DGUE va compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Pertanto, nel DGUE deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE, nel formato elettronico allegato agli atti della procedura in oggetto, omettendo di compilare le parti barrate.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE in tutte le parti non barrate, nessuna esclusa.

d) Attestazione del versamento della "cauzione provvisoria", per un importo di € 15.200/00, rilasciata con le modalità e contenuti di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023. La garanzia deve essere presentata in una delle seguenti forme:

- in contanti, esclusivamente mediante bonifico bancario, con l'indicazione della causale, sul conto corrente bancario intestato a KYMA MOBILITÀ S.p.A. presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Taranto cod. IBAN IT 181 01030 15801 000001484939;
- mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una Sezione di Tesoreria Provinciale e presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale garanzia dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta di KYMA MOBILITÀ.

Nel caso in cui il concorrente intendesse usufruire delle riduzioni della garanzia previste all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà presentare, obbligatoriamente, copia autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di qualità che dà titolo alla riduzione. Per le ditte non aggiudicatrici la garanzia provvisoria sarà svincolata nel termine di trenta giorni dalla intervenuta aggiudicazione definitiva. La ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto dovrà produrre garanzia definitiva, con le stesse modalità e contenuti di cui sopra, per un importo pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto. La garanzia definitiva sarà svincolata, in assenza di eventuali contenziosi, al termine del contratto, comprese eventuali proroghe, previa richiesta scritta della ditta aggiudicataria.

e) Attestazione del versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo di € 70,00 (le modalità del pagamento sono rilevabili dal sito internet www.anticorruzione.it).

Tutti i documenti sopra descritti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

Art. 14 – BUSTA TECNICA

Il plico telematico denominato "BUSTA TECNICA" dovrà contenere una relazione tecnica contenente una proposta tecnico-organizzativa dei servizi offerti che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati all'art. 9.

Nel plico telematico "Offerta tecnica", deve essere contenuto, a pena dell'esclusione, il Piano Economico Finanziario nelle condizioni di affidamento del servizio dal 01/01/2025 fino al 31/12/2027, in presenza di contributi ministeriali.

L'operatore economico deve indicare il CCNL applicato, nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione committente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Art. 15 – CONDIZIONE DI AGGIUDICAZIONE

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida o non essere aggiudicata affatto qualora nessuna offerta dovesse essere ritenuta congrua o conveniente o dovessero emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'eventuale scelta di KYMA MOBILITÀ S.p.A. di non precedere all'aggiudicazione in ragione di quanto innanzi non è sindacabile dalle imprese partecipanti che, a tal riguardo, non sono legittimate a pretendere indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

La sola presentazione dell'offerta comporta, in caso di aggiudicazione, la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente capitolato/disciplinare di gara e relativi allegati, nessuna esclusa.

L'aggiudicazione sarà notificata con p.e.c. o raccomandata A.R. a seguito di provvedimento di aggiudicazione.

Art. 16 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO GARA

Alle ore 10:00 del giorno _____, presso la sede di KYMA MOBILITÀ, la Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, procederà preliminarmente all'apertura ed all'esame dei plichi telematici "BUSTA AMMINISTRATIVA" per accertare la corrispondenza dei documenti presentati a tutte le prescrizioni del presente capitolato/disciplinare.

Alle sedute potranno assistere telematicamente i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o i loro delegati, in modalità di streaming video.

Per le imprese in regola con la documentazione, la Commissione passerà ad esaminare, in successive sedute non aperte alla partecipazione dei rappresentanti delle imprese, gli allegati contenuti nel plico "BUSTA TECNICA".

La Commissione assegnerà il punteggio risultante dalla valutazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'Art. 14 e procederà alla formulazione della graduatoria definitiva, che sarà comunicata alle partecipanti in seduta aperta alla partecipazione dei concorrenti.

L'aggiudicazione sarà deliberata dal C.d.A. e notificata all'impresa interessata a mezzo P.E.C.

L'aggiudicazione rimane subordinata all'acquisizione della documentazione probatoria di tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in gara dalla ditta aggiudicataria e, in subordine, dalla ditta seconda migliore offerente.

Art. 17 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per il perfezionamento del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà consegnare, entro il termine che sarà comunicato con preavviso di almeno di 10 giorni, a pena di decadenza dall'aggiudicazione medesima e perdita della cauzione provvisoria, i seguenti documenti:

- a) Prova di avvenuta costituzione della "garanzia definitiva" con le modalità e nelle forme previste all'art. 12, lettera d). Con il perfezionamento del contratto sarà svincolata la cauzione provvisoria costituita per la partecipazione alla gara;
- b) La nota di aggiudicazione sottoscritta, per accettazione, dal legale Rappresentante. La sottoscrizione di tale nota, previo assolvimento del punto a) di cui sopra, segnerà il definitivo passaggio dalla forma condizionata al perfezionamento del contratto per adesione destinato a regolare lo svolgimento del rapporto tra KYMA MOBILITÀ e l'impresa aggiudicataria;
- c) I dati inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari da fornire utilizzando il modello che sarà allegato alla nota di aggiudicazione.

KYMA MOBILITÀ s.p.a. si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria, in qualunque momento, di comprovare i requisiti e le dichiarazioni rese nel corso di tutta la procedura di gara e della regolazione contrattuale.

Art. 18 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il contratto è disciplinato dalle seguenti fonti, elencate in chiave gerarchica:

- a) clausole del presente capitolato/disciplinare;
- b) offerta dell'impresa aggiudicataria;

- c) Codice civile ed altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 19 - SISTEMA TARIFFARIO E ORARIO DEL SERVIZIO

22

Il servizio sarà operativo tutti i giorni per almeno 16 ore al giorno (indicativamente dalle 6:30 alle 22:30), con la possibilità di incrementare il servizio nei week end sino alle fasce notturne (fino alle 2.00). Eventuali modifiche di tale orario potranno essere concordate tra le parti sulla base delle verifiche effettuate sull'utilizzo a seguito dell'implementazione del servizio.

Il sistema tariffario comprenderà un costo di sottoscrizione al servizio (abbonamento) più un costo relazionato al tempo di utilizzo del sistema, secondo le seguenti tariffe massime applicate all'utenza, soggette a ribasso da parte del concessionario.

Il costo dell'abbonamento per accedere al servizio è di:

ABBONAMENTO SBLOCCO DELLA e-BIKE	TARIFFA PIENA	% SCONTO PER ABBONATI TPL	TARIFFA SCONTATA PER ABBONATI TPL	VALORE SCONTO	VOUCHER CREDITO PER ABBONATI TPL
ANNUALE	25,00 €	80,00%	5,00 €	20,00 €	5,00 €
MENSILE	9,00 €	77,77%	2,00 €	7,00 €	2,00 €
SETTIMANALE	5,00 €	40,00%	3,00 €	2,00 €	3,00 €
GIORNALIERO	2,00 €	50,00%	1,00 €	1,00 €	1,00 €

Gli abbonati ai servizi di TPL godranno di una scontistica sulle diverse tipologie di abbonamento, accompagnate da un credito (voucher) per l'utilizzo del servizio, come da tabella sopra riportata.

Le tariffe relative al tempo di utilizzo delle e-bike sono le seguenti:

Tariffa prima mezz'ora:	0,50 €
Tariffa dalla seconda mezz'ora	0,45 €
Tariffa dalla terza mezz'ora:	0,45 €
Tariffa dalla quarta mezz'ora:	0,90 €
Tariffa per ogni ora o frazione di ora successive:	2,00 €

Le modalità di sottoscrizione dei vari abbonamenti dovranno essere:

- abbonamenti di lunga durata (mensile e annuale): mediante internet, app per smartphone o uffici competenti e dovrà essere previsto il rilascio di una smart card;
- abbonamenti di breve durata (giornaliero e settimanale): mediante internet, app per

smartphone o uffici competenti e dovrà essere previsto il rilascio di un codice di accesso temporaneo.

Tale sistema tariffario sarà definito in fase di contratto in base all'offerta presentata e sarà vincolante nei primi tre anni di vigenza del contratto, trascorsi i quali potrà essere oggetto agli adeguamenti di legge dovuto alle variazioni indicizzate dei prezzi al consumo definiti annualmente da ISTAT se previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici.

23

In caso di stazioni completamente occupate, il sistema dovrà prevedere un bonus temporale gratuito affinché l'utente possa raggiungere la stazione più vicina.

In caso di mancata restituzione della bicicletta entro le 24 ore successive alla presa del mezzo, sarà applicata all'utente una penale massima di euro 20,00 (euro venti/00). La riscossione di tale penale sarà a cura del concessionario del servizio.

Art. 20 – PENALI

La corretta erogazione dei servizi va inquadrata all'interno di termini perentori, il cui mancato rispetto comporterà l'applicazione di penali. Pertanto, per ogni prestazione richiesta da KYMA MOBILITÀ e non effettuata, o effettuata in maniera irregolare, sarà applicata una penale pari allo 0,1 % un contributo per l'implementazione del servizio, pari a € 600.000,00.

Tale penale sarà applicata, altresì, in caso di violazione del D.Lgs. n. 36/2023 di comportamento, in caso di violazione dei comportamenti da cui astenersi, di cui alla, accertata con ogni mezzo da Kyma Mobilità.

Gli importi delle penali saranno preventivamente notificati all'Istituto inadempiente a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C..

Art. 21 – RISOLUZIONE EX ART. 1456 CC

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, KYMA MOBILITÀ potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, nei seguenti specifici casi:

- accertamento di dichiarazione sostitutive rese in maniera falsa od omissiva;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi della legge 136/2010;
- acquisizione di D.U.R.C. irregolare;
- mancata effettuazione o effettuazione irregolare dei servizi, ripetuta per almeno tre volte durante il periodo di validità del contratto;
- mancato reintegro della cauzione definitiva ogni volta che su di essa KYMA MOBILITÀ abbia operato prelevamenti in seguito all'applicazione delle penali.

In caso di risoluzione KYMA MOBILITÀ potrà incamerare l'intero deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e fatto comunque salvo il diritto della ditta fornitrice a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare.

Art. 22 – LIQUIDAZIONE FATTURE

24

La liquidazione delle fatture avverrà secondo la disponibilità delle somme finanziate dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n. 417/2022, secondo le prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale Pugliese n. 715 del 22/05/2023.

Le fatture dovranno riportare necessariamente i CIG di riferimento dei lotti a cui la fornitura si riferisce.

Le fatture dovranno essere regolarizzate con IVA in regime di scissione dei pagamenti.

Il D.Lgs. 36/2023 destinatario per la fatturazione elettronica di KYMA MOBILITÀ è il seguente: 5WKJP7T.

Art. 23 – SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso. A KYMA MOBILITÀ compete il pagamento della sola I.V.A. gravante sul corrispettivo.

Art. 24 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti comunque relative al presente atto, regolato dalla legge sostanziale italiana, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente è quello di Taranto.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679, s'informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati da KYMA MOBILITÀ per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dallo stesso Regolamento.

Il "titolare" del trattamento dei dati in questione è KYMA MOBILITÀ in persona del Presidente del C.d.A avv. Daniele D'Ambrosio, mentre soggetto autorizzato al trattamento dei dati medesimi è il Dott. Nicola Carrieri.

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.
(Avv. Daniele D'Ambrosio)

CLAUSOLE VESSATORIE

Formano oggetto di espressa sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc le norme del presente atto relative alle penali (art. 19), alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc (art. 20), alla liquidazione fatture (art. 22), al foro competente (art. 24) che, a tal fine, vengono approvate specificamente in aggiunta all'adempimento della sottoscrizione pagina per pagina.

25

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341, 1342 C.C.

DATA _____

Firma _____



KYMA
MOBILITÀ

ALLEGATO A

PROCEDURA RISTRETTA N° 10/2024 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI BIKE SHARING E DEI SERVIZI CORRELATI.

26

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(OVE PRESENTI OPZIONI A RISPOSTA MULTIPLA, CON LA PRESENZA DELLA DICITURA "OVVERO", APPORRE UN CROCETTA SUL CASO CHE RICORRE)

Il sottoscritto

nato a Prov. Il residente nel Comune di
Prov. Stato alla Via/Piazza n.
CODICE FISCALE

in qualità di

- Legale rappresentante

Ovvero

- Procuratore / Istitore (procura n. del

dell'impresa con sede nel Comune di
Prov. Stato Alla Via/Piazza
n. con codice fiscale:
Partita IVA:

visto il Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate **chiede di partecipare alla gara in oggetto in qualità di** (specificare la natura del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023):

- imprenditore individuale o società, anche cooperative (ex art. 65 comma 2, lett. a) D.lgs. n. 36/2023);

Ovvero

- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (ex art. 65 comma 2, lett. b) D.lgs. n. 36/2023);

Ovvero

- consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (ex art. 65 comma 2, lett. b) D.lgs. n. 36/2023);

Ovvero

- consorzio stabile (ex art 65, comma 2, lett. d) D.lgs. n. 36/2023), che partecipa per i seguenti consorziati:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

Ovvero

- o Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile (ex art 65, comma 2, lett. d) D.lgs. n. 36/2023, che partecipa per i seguenti consorziati:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

Ovvero

- o capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti (ex art. 65 comma 2, lett. e del D.lgs. n 36/2023) già costituito formato dalle seguenti imprese:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria (specificare il caso che ricorre)

Ovvero

- o capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese/Consorzio ordinario/G.E.I.E (ex art. 65, comma 2, h) D. lgs. n. 36/2023) non ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese, impegnandosi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata in sede di offerta come mandataria:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria (specificare il caso che ricorre)

28

A TAL FINE DICHIARA

1. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale

2. che i dati riferiti all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono i seguenti:

provincia di iscrizione: _____

numero di iscrizione: _____

indirizzo sede legale: _____

attività _____

Anno di iscrizione: _____

Forma giuridica: _____

3. che i soggetti muniti di poteri rappresentanza, nonché - per le Società diverse dalla Società in nome collettivo e dalla Società in accomandita semplice - il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

4. che i responsabili tecnici sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

5. di autorizzare l'KYMA MOBILITÀ a notificare, a tutti gli effetti di legge, le comunicazioni inerenti la presente gara, in alternativa, ai seguenti indirizzi:

e-mail _____

pec _____

fax _____

6. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n.), l'INAIL (matricola n.) e di applicare il CCNL del settore

7. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

8. di aver prestato servizi analoghi nel triennio antecedente l'indizione della gara per un importo non inferiore a euro 600.000,00 + IVA, come da tabella riportata di seguito:

Committente (pubblico/privato)	Partita IVA	Importo

Committente (pubblico/privato)	Partita IVA	Importo

9. di aver preso visione delle condizioni di gara e di accettarle incondizionatamente con tutte le clausole riportate nel capitolato di gara.

_____, lì _____

KYMA
MOBILITÀ

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
